



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

PROVINCIA DI BARI

NOTA INFORMATIVA – TASI 2014

Tributo Servizi Indivisibili

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
INFORMA CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA NR. 23 DEL 04/09/2014 HA DETERMINATO LE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TA.S.I. DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. E HA STABILITO NR. 2 RATE CON SCADENZA:

TASI - SCADENZE DI VERSAMENTO		
Rate	Scadenze	Come versare
ACCONTO – 1 ^a rata	16 ottobre 2014	Si versa il 50% della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune
SALDO – 2 ^a rata	16 dicembre 2014	Si versa il saldo della tassa dovuta per l'intero anno
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	16 ottobre 2014	Si versa il saldo della tassa dovuta per l'intero anno

Il calcolo dell'imposta "TASI" dovrà essere effettuato tenuto conto delle seguenti aliquote:

LE ALIQUOTE TASI	
FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze di cui alle cat. C/2-C/6-C7	1,50 PER MILLE
Abitazione principale di cui alle cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze di cui alle cat. C/2-C/6-C7	2,20 PER MILLE
Immobili rurali ad uso strumentale	1 PER MILLE
Altri immobili diversi dalle tipologie precedenti	ZERO PER MILLE
Aree edificabili	ZERO PER MILLE

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO – TASI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo:

- fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze
- fabbricati rurali strumentali
- aree edificabili,

come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

- Sono esclusi dalla Tasi, in ogni caso, i terreni agricoli.

Va evidenziato che sono soggetti alla TASI anche i seguenti fabbricati esclusi o esenti dall'IMU in quanto assimilati ad abitazione principale:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;

- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
 - o alle Forze armate;
 - o alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - o alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - o alla carriera prefettizia;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

MODALITA' DI CALCOLO TASI

BASE IMPONIBILE x ALIQUOTA TASI	CATEGORIA	MULTIPLICATORE	
<p style="text-align: center;">La base imponibile è la stessa utilizzata per l'IMU. La BASE IMPONIBILE TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x MULTIPLICATORE categoria catastale</p>	<p>A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 A/10 e D/5 B C/1 C/3; C/4, C/5 D (escluso D/5)</p>	<p>160 80 140 55 140 65</p>	
Esempio di calcolo			
RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE	CALCOLO TASI
<p>Considerare la Rendita Catastale</p> <p>esempio: R.C. € 500,00</p>	<p>Rivalutare la rendita catastale del 5 %</p> <p>esempio: R.C. € 500,00</p> <p><u>calcolo da effettuare</u></p> <p>$(500,00 \times 5/100) + 500,00 = € 525,00$</p>	<p>La <u>base imponibile</u> si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €525,00) per uno dei moltiplicatori sopra riportati (diversi per categoria catastale)</p> <p><u>calcolo da effettuare</u></p> <p>si supponga che l'unità immobiliare appartenga alla categoria A/3</p> <p>$BASE IMPONIBILE = 525,00 \times 160 = € 84.000,00$</p>	<p>Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile ottenuta per l'Aliquota TASI</p> <p>Esempio (aliquota 1,5 per mille)</p> <p><u>calcolo da effettuare</u></p> <p>$€ 84.000 \times 1,5/1000 = € 126,00$</p> <p>TASI dovuta € 126,00</p>

COME PAGARE

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando esclusivamente il modello F24 "normale" o "semplificato", per la compilazione del quale si rimanda a quanto precisato nella sezione "ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI"

CODICI F24 PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **B998**

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24	
DESCRIZIONE CODICE	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959

L'importo di ciascun rigo dell'F24 deve essere arrotondato, per difetto nel caso in cui la frazione sia uguale o inferiore a 49 centesimi.

IMPORTO MINIMO

La TASI non è dovuta se inferiore o uguale a € 5,00 su base annua. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione relativa all'imposta comunale sugli immobili o all'imposta municipale propria, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione del tributo comunale per i servizi indivisibili nel termine indicato dal precedente comma 1, salvo diversa indicazione normativa.

Per il corrente anno 2014, per gli immobili non soggetti al pagamento della TASI non vi è l'obbligo di denuncia.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

Il Comune di Cassano delle Murge mette a disposizione dei propri cittadini sul sito comunale (www.comune.cassanodellemurge.ba.it) un semplice applicativo per poter effettuare "in proprio" il calcolo del tributo. L'applicativo permette di generare l'importo da versare e stampare l'F24 già compilato. Si ricorda che l'applicativo è uno strumento di simulazione e autoliquidazione dell'imposta e non pregiudica l'attività di verifica e accertamento dell'Ufficio Tributi.

La delibera di determinazione delle aliquote e detrazioni e il regolamento per l'applicazione dell'imposta sono consultabili sul sito internet del Comune al percorso: Home Page → Il Comune → Uffici e Servizi → Servizi entrate tributarie.

Per qualsiasi altra informazione, si invita a prendere visione del Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo TASI approvato con D.C.C. nr. 20 del 4/09/2014.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle 12:00, con un solo rientro pomeridiano nel giorno di giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. E' possibile anche rivolgersi telefonicamente all'Ufficio Tributi ai numeri 0803211205/0803211210 o per mezzo fax 0803211320.

Data, 19/09/2014



Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Ligurigi Isabella